

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI BELL'ITALIA

Art. 1 Costituzione, Finalità

- 1) E' costituita l'Associazione, senza fini di lucro, del quartiere di BELL'ITALIA, in seguito denominata Associazione.
- 2) L'Associazione, che svolge le funzioni previste dall'atto costitutivo, ha le seguenti finalità:
 - favorire il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni;
 - contribuire propositivamente alla migliore gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive presenti nel territorio di riferimento.

Art. 2 Organizzazione

- 1) Gli scopi dell'Associazione sono perseguiti tramite l'Assemblea, il Consiglio e il Coordinatore.
- 2) Tutte le cariche nell'ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

Art. 3 Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2) L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione delle attività diretta a perseguire le finalità Associazione. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qual volta il Coordinatore, che la presiede, lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta al Coordinatore stesso almeno 25 aderenti.
- 3) L'Assemblea, convocata dal Coordinatore, svolge le seguenti funzioni:
 - Provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio;
 - Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - Delibera lo scioglimento dell'associazione e le modifiche allo Statuto
- 4) L'Assemblea è convocata in via ordinaria o in via straordinaria. In via ordinaria l'Assemblea è validamente convocata se è presente almeno il 50% degli associati, in prima convocazione; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli associati presenti. Quando l'Assemblea è convocata in via ordinaria, le decisioni sono assunte con il criterio della maggioranza degli associati presenti. In via straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, con la presenza e il voto favorevole della **maggioranza/ due terzi** degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 5) La convocazione dell'assemblea va fatta per avviso pubblico da affiggere, ben visibile, in più punti del territorio di riferimento. Il Coordinatore dà sempre notizia della convocazione dell'Assemblea all'Amministrazione Comunale e, tramite quest'ultima, alla stampa locale.

Art. 4 Consiglio

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da sette membri individuati democraticamente tra gli associati. Il Consiglio individua al proprio interno il Coordinatore.
- 2) Il Consiglio è validamente convocato quando è presente la maggioranza dei suoi membri. La convocazione può essere fatta in via ordinaria, a cura del Coordinatore, oppure in via straordinaria su richiesta al Coordinatore di almeno tre dei suoi membri.
- 3) Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di convocare l'Assemblea in via ordinaria, elabora il programma delle attività dell'Associazione, realizza dette attività anche avvalendosi degli iscritti all'Associazione, approva le eventuali convenzioni con l'Amministrazione Comunale per la gestione di strutture pubbliche.
- 4) Il Consiglio può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi gruppi di lavoro consultivi su determinate materie o attività e di tali gruppi di lavoro possono far parte tutti i cittadini del territorio di riferimento. Il Consiglio può delegare uno o più dei propri membri a seguire le attività dei gruppi di lavoro.
- 5) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
La convocazione avviene con comunicazione scritta con le modalità previste dall'atto costitutivo;
- 6) Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
- 7) Il Consiglio rimane in carica per tutta la durata delle legislature. Tutti i Consiglieri, compreso il Coordinatore, hanno facoltà di rassegnare le dimissioni dal Consiglio anche prima della scadenza naturale del mandato, mediante raccomandata a.r. da inviare ai membri del Consiglio e all'Ufficio Partecipazione del Comune di Maranello. Il dimissionario dovrà indicare le motivazioni che giustificano la rinuncia al mandato conferitogli e, possibilmente, il successore tra gli iscritti all'Associazione.

Nel caso di nuova nomina durante il mandato, la carica termina comunque alla scadenza naturale. Il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Associazione avverrà in occasione delle elezioni amministrative, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, fatto salvo che il Consiglio uscente rimane in carica sino al momento delle nuove nomine.

- 8) Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.
- 9) Gli abitanti del Quartiere di San Venanzio hanno diritto di chiedere, per iscritto, al Consiglio, di mettere all'ordine del giorno le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate dal Consiglio stesso ed eventualmente inserite nell'O.d.G. successivo

Art. 5 Coordinatore

- 1) Il Coordinatore è il legale rappresentante dell'Associazione.
- 2) Il Coordinatore convoca e presiede sia il Consiglio che l'Assemblea, cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative.

3) Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio al suo interno e resta in carica per tutta la durata della legislatura, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio in qualunque momento. La mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno, deve indicare il nuovo Coordinatore e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio presenti.

4) Il Coordinatore rappresenta il Consiglio in tutti i suoi rapporti con terzi e può esercitarne i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono esercitate dal **vice Coordinatore/ Delegato**. Il Coordinatore firma le convocazioni e le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche

Art. 6 Vice Coordinatore

1) Il vice Coordinatore, viene eletto dal Consiglio al suo interno e resta in carica per tutta la legislatura, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio in qualunque momento, come per il Coordinatore.

2) Compito del vice Coordinatore è esercitare le funzioni tipiche del Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 Scioglimento


1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in via straordinaria.

Art 8 Disposizioni generali

1) È fatto esplicito divieto agli abitanti aderenti all'Associazione di svolgere propaganda partitica nel corso delle iniziative organizzate.

2) Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dall'atto costitutivo e dalle vigenti norme in materia.

Il Coordinatore



Il Vice Coordinatore



I Consiglieri

